

Allegato 2



PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2024

IMPRESSE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E SOGGETTI ISCRITTI SOLO NEL R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative)

IMPRESSE E SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Tutte le **imprese attive ed inattive** che al 1° gennaio 2024 risultavano già **iscritte** nel **Registro delle Imprese** e tutte le imprese iscritte nel corso del 2024, nonché tutti i **soggetti** che al 1° gennaio 2024 risultavano già iscritti nel **R.E.A.** e tutti i soggetti iscritti nel corso del 2024, sono tenuti a versare il diritto annuale, ivi compresi le imprese ed i soggetti, destinatari della presente, che hanno già richiesto la cancellazione nel corso del 2024.

Le uniche cause di esclusione dall'obbligo di versamento sono tassativamente elencate all'art. 4 del D.M. 359/2001: per maggiori informazioni consultare la sezione Diritto Annuale del sito **www.rc.camcom.gov.it**

Qualora si ritenesse di avere erroneamente ricevuto questa comunicazione, si dovrà contattare l'Ufficio diritto annuale (paragrafo "RECAPITI" a pagina 4) per ottenere informazioni in merito e segnalare eventuali anomalie e/o errori.

TERMINI DI VERSAMENTO

Il termine per il pagamento del diritto annuale è il **1° LUGLIO 2024**.

E' riconosciuta la facoltà di versare **dal 2 luglio 2024 al 31 luglio 2024 l'importo dovuto con la maggiorazione dello 0,40%, senza arrotondamenti** (la maggiorazione 0,40% dovrà essere sommata all'importo del diritto annuale dovuto senza utilizzare un'altra riga del modello F24; la maggiorazione è dovuta anche se il pagamento è eseguito in compensazione con altri tributi).

Dal 1° agosto 2024 ed entro un anno dalla scadenza del termine di versamento suindicato è possibile avvalersi del ravvedimento operoso lungo (maggiori informazioni disponibili sul sito **www.rc.camcom.gov.it** alla sezione Diritto Annuale/Ravvedimento operoso).

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento va eseguito, in unica soluzione, compilando il **MODELLO F24** come segue:

Contribuente: compilare il riquadro indicando il **CODICE FISCALE dell'impresa** (per eventuali difformità contattare l'Ufficio diritto annuale), i dati anagrafici ed il domicilio fiscale dell'impresa o del soggetto R.E.A. che deve eseguire il pagamento

Sezione da compilare: "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI"

<i>codice ente/codice comune</i>	<i>codice tributo</i>	<i>anno di riferimento</i>	<i>importi a debito versati</i>
RC	3850	2024	<i>vedi paragrafo importi dovuti per il 2024</i>

Si precisa che come **codice ente** va indicata la sigla della provincia della Camera di Commercio presso cui l'impresa risulta iscritta e che le imprese che esercitano l'**attività in più province**, con unità locali e/o sedi secondarie, devono indicare distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera di Commercio. Compilare solo le colonne sopraindicate lasciando non compilate tutte le altre.

Il versamento mediante modello F24 va eseguito telematicamente salvo i casi particolari previsti dalle vigenti disposizioni che prevedono la possibilità di eseguire ancora il versamento anche mediante modello cartaceo presso banche, uffici postali e agenti della riscossione tributi.

E' inoltre possibile **calcolare e pagare online** il diritto annuale attenendosi alle istruzioni riportate nel testo della PEC alla quale è allegata la presente

IMPORTI DOVUTI PER IL 2024

Il diritto annuale dovuto per il 2024 viene determinato in base ai Decreti interministeriali datati 21/04/2011 e 08/01/2015 ed al Decreto MISE datato 23/02/2023, emanati sulla base di quanto disposto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016. Per effetto di tali decreti le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2024 tengono conto, altresì, della **quota destinata al finanziamento di progetti strategici**. L'approvazione del finanziamento dei progetti strategici **non determinerà** comunque **un aggravio tributario** per le imprese individuali e per le società che, a parità di determinate condizioni (fatturato e unità locali dichiarate) pagheranno, per il 2024, **lo stesso importo dovuto per le annualità 2016/2023**.

In particolare:

- **I SOGGETTI ISCRITTI SOLO NEL R.E.A.** saranno tenuti a versare complessivamente € **18,00**; non è previsto nessun versamento aggiuntivo per la presenza di eventuali unità locali
- **LE IMPRESE ISCRITTE NEL REGISTRO IMPRESE** (sezione speciale), le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero sono tenute a versare il diritto annuale 2024 in misura fissa come si evince dalla seguente tabella (*le imprese senza unità locali devono versare l'importo indicato nella prima colonna a sinistra*):

FORMA GIURIDICA	IMPORTO DOVUTO DA IMPRESE CHE NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA HANNO:			
	SOLO LA SEDE PRINCIPALE	Sede + n. 1 unità locale e/o sede secondaria	Sede + n. 2 unità locali e/o sedi secondarie	Sede + n. 3 unità locali e/o sedi secondarie
Imprese individuali <i>(piccoli imprenditori, imprese artigiane e imprese agricole)</i>	€ 53,00	€ 63,00	€ 74,00	€ 84,00
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 72,00	€ 84,00	€ 96,00
Società semplici non agricole e società tra avvocati <i>(art. 16, comma 2, D.Lgs. 96/2001)</i>	€ 120,00	€ 144,00	€ 168,00	€ 192,00
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	-	€ 66,00	€ 132,00	€ 198,00

Dalla tabella esemplificativa di cui sopra si evince che **le imprese con unità locali e sedi secondarie** (negozi, uffici, depositi, ecc.), elencate se presenti, nella **SCHEDE ALLEGATA**, devono versare, per ciascuna di esse, un diritto annuale pari al 20% di quanto dovuto per la sede; se le unità locali e/o le sedi secondarie si trovano fuori dalla provincia di Reggio Calabria il diritto annuale relativo a tali unità locali è dovuto in favore di ciascuna Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata ciascuna unità locale (verificare l'eventuale applicazione di maggiorazioni da parte di altre Camere riportate nella scheda allegata).

Per l'**arrotondamento all'unità di euro** bisogna applicare le regole di cui alla Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 3 marzo 2009 che, corredata dei relativi calcoli esemplificativi, è interamente scaricabile dal sito camerale www.rc.camcom.gov.it (sezione Diritto Annuale/ Normativa).

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER L'ANNUALITA' 2023

Si richiama l'attenzione sull'opportunità di avvalersi **entro il 1° LUGLIO 2024 (**)** del **RAVVEDIMENTO OPEROSO LUNGO** in caso di omesso versamento (totale o parziale) del diritto annuale 2023 poiché applicabile entro un anno dalla scadenza del relativo termine di versamento. Pertanto, **per le annualità anteriori al 2023 non è più applicabile il ravvedimento in quanto i termini sono già scaduti**: l'Ufficio diritto annuale non potrà tener conto di eventuali versamenti relativi a sanzioni e/o interessi a titolo di ravvedimento, se effettuati oltre il termine annuale imposto dalla normativa vigente, per cui sarà comunque avviato l'iter sanzionatorio.

Si precisa che la **sanzione** da versare per avvalersi del **ravvedimento operoso lungo sul diritto annuale 2023 è sempre del 6%** poiché il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene, come indicato nella nota del 30/12/2008, che *“la modifica disposta dal comma 5 dell'art. 16 del decreto legge 29.11.2008 n.185 non abbia alcun automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b) del sopra richiamato articolo 6 del decreto n. 54/2005, il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili”*; di conseguenza è inapplicabile al diritto annuale qualsiasi modifica apportata all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

(**) **Salvo PROROGHE** dei termini di pagamento delle imposte per le società che possono approvare il bilancio oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed alle società con esercizio non coincidente con l'anno solare. Inoltre, tenuto conto che l'art. 8, comma 2, del D. M. 11 maggio 2001 n.359 stabilisce che il diritto annuale dovuto dai contribuenti “è versato, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.” sono automaticamente applicabili al diritto annuale 2023 eventuali proroghe del suddetto termine di versamento disposte a livello nazionale. Si rammenta infine che i soggetti iscritti in corso d'anno devono versare il diritto annuale dovuto per la prima annualità entro 30 giorni dalla data di invio della domanda di iscrizione e, pertanto, possono avvalersi del ravvedimento lungo entro un anno da tale termine di versamento.

COSA SUCCEDA SE NON SI PAGA ?

IL PAGAMENTO del diritto annuale è **CONDIZIONE** necessaria per il
RILASCIO DEI CERTIFICATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(comma 35, dell'art. 24 della legge n. 449 del 1997).

Pertanto, **a coloro che non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale**, non versato o versato in misura inferiore al dovuto, non potrà essere rilasciato, su tutto il territorio nazionale, **nessun certificato** del Registro delle Imprese. Se è stata presentata ed accolta una richiesta di **rottamazione/rateizzazione/definizione agevolata** del diritto annuale pregresso, iscritto a ruolo e non, il certificato sarà rilasciabile a condizione che il richiedente documenti di aver già effettuato il **pagamento** di tutte le **rate già scadute** in data anteriore alla data di richiesta del certificato.

Si rammenta inoltre che nei casi di **“omesso”** pagamento del diritto annuale verrà applicata una sanzione dal 30% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo i criteri fissati nel **“Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Reggio Calabria”** scaricabile dal sito camerale **www.rc.camcom.gov.it** (sezione Diritto Annuale / Normativa) che prevede anche l'irrogazione di sanzioni nei casi di versamento eseguito **in ritardo** e di versamento **inferiore al totale dovuto**.

La Camera di Commercio di Reggio Calabria irroga le sanzioni scegliendo discrezionalmente, di volta in volta, una delle procedure previste dalla normativa vigente e cioè mediante iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione ex art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 (cartelle di pagamento) o mediante emissione e notifica di atti contestuali di accertamento ed irrogazione delle sanzioni ex art. 17, comma 1, del D.Lgs. 472/1997 (recapitati mediante servizio postale all'interno di buste verdi per notificazione atti).

RECAPITI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI REGGIO CALABRIA

Via Tommaso Campanella, 12 - 89125 Reggio Calabria

P.E.C.: dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it

Tutte le imprese hanno l'obbligo di dotarsi e mantenere attivo un proprio **domicilio digitale** (ad es. PEC) e comunicarlo al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane. Il domicilio digitale rende la comunicazione tra imprese e Pubblica Amministrazione diretta, sicura e soprattutto tempestiva. Per maggiori informazioni e per sapere come comunicare o modificare il proprio domicilio digitale presente nel Registro delle Imprese cliccare su questo link:

<https://www.registroimprese.it/indirizzo-pec>

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende.

Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA



in.form.a.

AGENZIA SPECIALE
Camera di Commercio Reggio Calabria



punto
impresa
digitale

Vuoi conoscere i servizi e le attività della Camera di Commercio e delle sue Aziende Speciali?



Consulta il nostro sito web



www.rc.camcom.gov.it

Segui i nostri canali Social



[f @Camcomreggio](https://www.facebook.com/Camcomreggio)

Iscriviti alla newsletter **La Camera Informa** su

<https://camerainforma.camcom.it/rc/>